

STUDIO BESSO

29 settembre 2011

SOMMARIO



♦ [Notizie in sintesi](#)

Pag. 1



♦ [Principali scadenze mese di ottobre 2011](#)

Pag. 1



♦ [Aliquota IVA al 21%](#)

Pag. 2

♦ [Proroga elenchi clienti fornitori per 2010](#)

Pag. 3

♦ [Riduzione del limite all'utilizzo di denaro contante e assegni](#)

Pag. 4



[Notizie in sintesi](#)

IVA INDETRAIBILE IN CASO DI FATTURA FOTOCOPIATA

La Corte di Cassazione ha chiarito, ai fini della detrazione IVA, che le fatture devono essere conservate in originale e, in caso di perdita, se l'ufficio contesta le fotocopie esibite in sede di accertamento, spetta al soggetto passivo dimostrare la forza maggiore che ne ha determinato lo smarrimento, nonché ricostruire i documenti perduti con i dati raccolti dai fornitori.



[Principali scadenze mese di ottobre 2011](#)

Martedì 4 ottobre	Partite IVA inattive	Sanatoria - I titolari di partita IVA che, sebbene obbligati, abbiano dimenticato di comunicare la cessazione della propria attività entro i 30 giorni prescritti dalla norma, possono sanare la violazione versando spontaneamente, entro oggi, un importo pari a € 129 (Circ. Ag. Entrate 41/E/2011).
Lunedì 10 ottobre	Inps	Lavoratori domestici - Ultimo giorno per il versamento dei contributi previdenziali/assistenziali a cadenza trimestrale relativi ai lavoratori domestici.
Martedì 25 ottobre	IVA	Elenchi Intrastat - Termine per la presentazione telematica degli elenchi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari, nonché delle prestazioni di servizi, relativi al mese o al trimestre precedente.
Lunedì 31 ottobre	IVA	Black list - Termine di invio telematico della comunicazione delle operazioni effettuate con Paesi black list nel mese o nel trimestre precedente. Rimborsi - Termine ultimo per la presentazione, in via telematica, all'Ufficio competente, della domanda di rimborso, o di utilizzo in compensazione, dell'imposta a credito relativa al 3° trimestre 2011, da parte dei soggetti di cui all'art. 38-bis, c.2 D.P.R. 26.10.1972, n. 633.

Note

- In base al D.P.C.M. 12.05.2011 le persone fisiche tenute, entro il 16.06.2011, ai versamenti risultanti dal modello Unico 2011 e Irap, nonché al versamento in acconto dell'imposta sostitutiva, operata nella forma della cedolare secca, possono effettuare i predetti versamenti entro il 6.07.2011, senza alcuna maggiorazione. La proroga riguarda anche i soggetti diversi dalle persone fisiche tenuti, entro il 16.06.2011, ai versamenti risultanti dal modello Unico e Irap, che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore. Ai versamenti effettuati dal 7.07.2011 al 5.08.2011 deve essere applicata la maggiorazione dello 0,40%. La proroga, che riguarda anche i contribuenti che partecipano a società, associazioni e imprese che applicano gli studi, comprende anche gli altri termini di scadenza legati al Modello Unico (contributi previdenziali sul reddito che eccede il minimale, diritto annuale alla C.C.I.A.A., ecc.).
- Se il termine scade in giorno festivo, è prorogato di diritto al giorno seguente non festivo (art. 2963, c. 3 C.C.). L'art. 18, c. 1 D. Lgs. 9.07.1997, n. 241 prevede che i versamenti che scadono di sabato o di giorno festivo sono tempestivi se effettuati il 1° giorno lavorativo successivo. I termini di presentazione e di trasmissione della dichiarazione che scadono di sabato sono prorogati d'ufficio al 1° giorno feriale successivo (art. 2, c. 9 D.P.R. 322/1998). Gli adempimenti ed i versamenti previsti da disposizioni relative a materie amministrative da articolazioni del Ministero dell'Economia e delle Finanze, comprese le Agenzie fiscali, ancorché previsti in via esclusivamente telematica, ovvero che devono essere effettuati nei confronti delle medesime articolazioni o presso i relativi uffici, i cui termini scadono di sabato o di giorno festivo, sono prorogati al 1° giorno lavorativo successivo [art. 7, c. 2, lett. l) D.L. 13.05.2011, n. 70].

**Aliquota IVA al 21%**

La Manovra di Ferragosto prevede l'aumento dell'aliquota IVA ordinaria dal 20% al 21%, che si applica alle operazioni effettuate a partire dal **17.09.2011**. Al fine di determinare la corretta aliquota IVA (20% o 21%) per le cessioni di beni mobili o immobili o per le prestazioni di servizi, si dovrà individuare il momento fiscalmente rilevante dell'operazione. Restano invariate le aliquote, rispettivamente agevolata e ridotta, del 4% e del 10%. Inoltre, la norma ha stabilito che i dettaglianti nelle liquidazioni periodiche e annuali, per determinare l'IVA incorporata nei corrispettivi, dovranno utilizzare solo il metodo matematico e non più la percentuale di scorporo. La variazione dell'aliquota IVA non si applica alle operazioni effettuate nei confronti dello Stato e degli enti pubblici, per le quali al 16.09.2011 sia stata emessa e registrata la fattura in sospensione di imposta, ancorché al medesimo giorno il corrispettivo non sia stato ancora pagato.

Qualora nella fase di prima applicazione ragioni di ordine tecnico impediscano di adeguare, in modo rapido, i software per la fatturazione e i misuratori fiscali, gli operatori potranno regolarizzare le fatture eventualmente emesse e i corrispettivi annotati in modo non corretto effettuando la variazione in aumento. La regolarizzazione non comporterà alcuna sanzione se la maggiore imposta collegata all'aumento dell'aliquota sarà comunque versata nella liquidazione periodica in cui l'IVA è esigibile.

Fattispecie	Normale momento impositivo ai fini IVA	Procedura		
CESSIONE DI BENI MOBILI	<p>Si verifica con la consegna o spedizione degli stessi.</p> <table border="1"> <tr> <td>Conseguenza</td> <td>Si applica l'aliquota in vigore al momento della consegna, anche se la fattura è stata emessa successivamente a tale data nel rispetto delle disposizioni sulla fatturazione differita.</td> </tr> </table> <p>La vendita con posa in opera¹ segue le regole delle cessioni di beni mobili: la consegna corrisponde con l'ultimazione dell'installazione.</p>	Conseguenza	Si applica l'aliquota in vigore al momento della consegna, anche se la fattura è stata emessa successivamente a tale data nel rispetto delle disposizioni sulla fatturazione differita.	Si applica l'aliquota IVA in vigore al momento della consegna dei beni .
Conseguenza	Si applica l'aliquota in vigore al momento della consegna, anche se la fattura è stata emessa successivamente a tale data nel rispetto delle disposizioni sulla fatturazione differita.			
CESSIONE DI BENI IMMOBILI	Data della stipulazione del contratto.	Si applica l'aliquota IVA in vigore alla data della stipulazione del contratto .		
PRESTAZIONI DI SERVIZI	<p>Tutte le prestazioni di servizi sono imponibili all'atto del pagamento del corrispettivo e indipendentemente dal momento di ultimazione della prestazione stessa.</p> <table border="1"> <tr> <td>Per gli acquisti di "servizi" intracomunitari si applicano le regole generali sull'effettuazione delle operazioni.</td> </tr> </table> <p>La cessione di un bene o di un'opera, tramite un contratto di appalto¹, segue le regole delle prestazioni di servizi.</p>	Per gli acquisti di "servizi" intracomunitari si applicano le regole generali sull'effettuazione delle operazioni.	Si applica, di regola, l'aliquota IVA in vigore al momento del pagamento .	
Per gli acquisti di "servizi" intracomunitari si applicano le regole generali sull'effettuazione delle operazioni.				
ACCONTI	Il pagamento di acconti comporta l'obbligatorietà dell'emissione della fattura immediata e il sorgere del momento imponibile.	Si applica l'aliquota IVA in vigore al momento del pagamento dell'acconto .		
FATTURAZIONE ANTICIPATA	La fattura determina sempre il verificarsi del momento imponibile se emessa anteriormente alla consegna o spedizione (per la cessione di beni mobili) o al pagamento del corrispettivo (per le prestazioni di servizi).	Si applica l'aliquota IVA in vigore al momento della fatturazione anticipata .		
NOTE DI VARIAZIONE	Le note di variazione in aumento o in diminuzione non scontano l'IVA con l'aliquota in vigore al momento dell'emissione, ma sono emesse tenendo conto dell'aliquota IVA applicata in precedenza sulla fattura relativa all'operazione originaria.	Si applica l'aliquota IVA della fattura cui la variazione si riferisce.		

Nota¹

Si deve fare particolare attenzione alle clausole contrattuali per individuare come la volontà delle parti abbia inteso inquadrare l'operazione, classificandola come cessione di bene ovvero prestazione di servizio.



Proroga elenchi clienti fornitori per 2010

Per consentire gli adeguamenti necessari per recepire le nuove specifiche tecniche, l'Agenzia delle Entrate ha prorogato il termine per l'invio della comunicazione delle operazioni effettuate e/o ricevute da parte dei soggetti IVA nel periodo d'imposta 2010. Tra le novità vi è anche l'inserimento di un apposito spazio in cui specificare le modalità di pagamento in cui indicare se si tratta di un importo frazionato o di corrispettivo periodico.

ELENCO CLIENTI E FORNITORI	Obbligo	Comunicazione telematica delle operazioni rilevanti ai fini dell'IVA, di importo non inferiore a € 3.000,00.		
	Operazioni incluse¹	Cessione di beni	Rese e ricevute da soggetti passivi.	<ul style="list-style-type: none"> • Imponibili • Non imponibili • Esenti
	Operazioni escluse³	Prestazioni di servizi		<ul style="list-style-type: none"> • Operazioni non rilevante ai fini IVA. • Operazioni soggette a bolletta doganale. • Operazioni effettuate e ricevute in ambito comunitario. • Operazioni monitorate con comunicazione black-list. • Operazioni oggetto di comunicazione all'anagrafe tributaria. • Operazioni nei confronti di privati, qualora il pagamento dei corrispettivi sia avvenuto mediante carte di credito, di debito o prepagate. • Passaggi interni di beni tra rami d'azienda, documentati con fattura. • Operazioni che, sotto il profilo territoriale, non risultano rilevanti in Italia.
AMBITO SOGGETTIVO	Titolari di partita IVA	Sono obbligati alla comunicazione tutti i soggetti passivi IVA i quali effettuano operazioni rilevanti ai fini di tale imposta.		
	Misura	<ul style="list-style-type: none"> • Nel caso in cui il soggetto si sia estinto per effetto dell'operazione straordinaria o della trasformazione sostanziale soggettiva, quello subentrante deve trasmettere la comunicazione contenente anche i dati delle operazioni effettuate dal soggetto estinto. • Nel caso in cui il soggetto non si sia estinto per effetto dell'operazione straordinaria, la comunicazione deve essere presentata dallo stesso. 		
LIMITI DI IMPORTO	Norma a regime	<ul style="list-style-type: none"> • I corrispettivi dovuti, secondo le condizioni contrattuali, devono essere di importo pari o superiore a: <ul style="list-style-type: none"> - € 3.000,00, al netto dell'IVA per le operazioni documentate da fattura; - € 3.600,00, al lordo dell'IVA, per le operazioni non soggette all'obbligo di fatturazione. <p>Qualora siano stipulati più contratti tra loro collegati, ai fini del calcolo del limite, si considera l'ammontare complessivo dei corrispettivi previsti per tutti i predetti contratti².</p>		
	Norma transitoria	Comunicazione relativa al 2010		Entro il 31.12.2011.
		L'importo previsto a regime di € 3.000,00 per la rilevanza delle cessioni e prestazioni di servizi è elevato a € 25.000,00		
SANZIONI	Sono altresì escluse, in fase di prima applicazione, le operazioni rilevanti ai fini dell'IVA per le quali non ricorre l'obbligo di emissione della fattura.		Effettuate fino al 30.06.2011.	
	<ul style="list-style-type: none"> • In caso di comunicazione: <ul style="list-style-type: none"> - omessa - con dati incompleti - con dati non veritieri 		Da € 258,00 a € 2.065,00	

Note	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sono da comunicare anche: <ul style="list-style-type: none"> - operazioni soggette al regime del margine; - operazioni soggette al regime del reverse charge; - cessioni o prestazioni effettuate a favore di consumatori finali per le quali è emessa la fattura (già dal 2010); - cessioni gratuite di beni che formano oggetto dell'attività di impresa; - destinazione di beni a finalità estranee all'impresa. 2. Per i contratti di appalto, di fornitura, di somministrazione e gli altri contratti da cui derivano corrispettivi periodici, l'operazione è da comunicare qualora i corrispettivi dovuti in un anno solare siano complessivamente di importo pari o superiore a € 3.000,00. 3. Non rientrano nelle esclusioni, e quindi sono da indicare nella comunicazione: le operazioni effettuate nei confronti di esportatori abituali; le operazioni con soggetti privati residenti in Paesi black list; le cessioni di autoveicoli.
-------------	---



Riduzione del limite all'utilizzo di denaro contante e assegni

Con l'entrata in vigore della Manovra di Ferragosto, a decorrere dal 13.08.2011, è stato ridotto da € 5.000,00 a € 2.500,00 il limite per effettuare pagamenti in contanti. La riduzione in oggetto è finalizzata a prevenire il fenomeno del riciclaggio e contrastare l'evasione fiscale.

CONTANTE	Dal 13.08.2011	€ 2.500,00	È consentito il trasferimento di contanti e titoli al portatore tra soggetti diversi solamente quando il valore oggetto del trasferimento è inferiore ai limiti stabiliti.
	Fino al 12.08.2011	€ 5.000,00	
	Operazione frazionata	Il divieto si applica anche quando l'operazione è frazionata.	
LIBRETTI DI DEPOSITO	Dal 13.08.2011	I libretti di deposito bancari o postali al portatore dovranno avere un saldo inferiore a € 2.500,00.	
	Entro il 30.09.2011	I libretti di deposito bancari o postali al portatore di importo superiore a € 2.500,00 dovranno essere ridotti entro tale soglia oppure estinti.	
ASSEGNI	Gli assegni bancari, postali e circolari ed i vaglia di importo superiore a € 2.500,00 devono indicare il nome o la ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità.		È possibile richiedere di omettere la clausola di non trasferibilità , previo pagamento dell'imposta di bollo pari a € 1,50.
SANZIONI	<ul style="list-style-type: none"> È prevista una sanzione dal 1% al 40% dell'importo trasferito. Nel caso di violazioni con importi trasferiti superiori 50.000 euro sono previste sanzioni dal 5% al 40% dell'importo trasferito. 		Con un minimo di € 3.000,00.
	La sanzione è applicabile sia al soggetto che ha effettuato il pagamento sia al soggetto che ha ricevuto la somma in contante.		
	Non si applicano sanzioni per le violazioni commesse tra il 13.08.2011 e il 31.08.2011 riferite alle limitazioni di importo.		